

## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni

## **ART. 2 FINALITA'**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incarichi di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

## **ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

## **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Responsabili degli uffici.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. I Responsabili dei servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante come previsto dalla legge, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

## **ART. 5 TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI**

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è la pubblica amministrazione e per essa il sindaco o suo delegato che provvede ai relativi adempimenti.
2. Con riferimento agli uffici ed ai servizi individuati nell'ambito comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili del trattamento dei dati. Il sindaco può, comunque, designare con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopraindicati, ai sensi della legge. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- f) cura la realizzazione delle singole banche dati;
- g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

### **ART. 6 SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- 1. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità previste dalla legge.
- 2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

### **ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI**

- 1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi informatizzati.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
- 3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.
- 4. A cura del Responsabile dell'Unità organizzativa competente vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

### **ART. 8 INFORMAZIONE**

- 1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di legge.
- 2. I Dirigente e/o Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo o dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dalla legge.

**ART. 9**  
**RAPPORTI CON IL GARANTE**

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le modificazioni previste dalla legge.

**ART. 10**  
**SICUREZZA**

1. Il responsabile della Banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dalla legge, dall'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
  - a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
  - b) l'accesso non autorizzato;
  - c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
  - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

**ART. 11**  
**CONTROLLI**

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

**ART. 12**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il regolamento entra in vigore secondo le disposizioni contenute nelle preleggi del Codice Civile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.